

## **REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

### **Art. 1**

Ai Consiglieri Comunali compete, per la partecipazione alle sedute di Consiglio e delle Commissioni Consiliari, la corresponsione di gettoni di presenza, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.

### **Art. 2**

Ciascun Consigliere può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione in qualsiasi momento nel corso del mandato; la richiesta di trasformare il gettone in indennità, formulata per iscritto, sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari, può essere presentata al Presidente del Consiglio che la trasmette al dirigente dell'Ufficio Dirigenziale competente, il quale adotterà i provvedimenti consequenziali.

### **Art. 3**

L'ammontare mensile dell'indennità di funzione è pari ad un terzo dell'indennità mensile spettante al Sindaco, l'ammontare di tale indennità varia, di conseguenza, all'incremento o alla diminuzione.

### **Art. 4**

L'indennità di funzione è corrisposta per 12 mensilità annuali nella misura del 90% dell'intero importo, salvo conguaglio a fine esercizio fino alla misura del 100% da calcolare e liquidare ad ogni Consigliere sulla base delle sue presenze valide alle sedute di Consiglio e di Commissione.

### **Art. 5**

I Consiglieri devono partecipare a tutte le sedute del Consiglio e delle Commissioni permanenti e speciali alle quali sono assegnati. Ogni assenza non giustificata da tali sedute, da parte del Consigliere che opta per l'indennità, comporta la decurtazione di 1/26 dell'indennità corrisposta mensilmente, fatta salva la possibilità di usufruire di una compensazione sostituendo altro Consigliere in altra Commissione su delega e senza che questo comporti un maggiore onere per l'Amministrazione.

### **Art. 6**

Le assenze dei Consiglieri che usufruiscono dell'indennità di funzione, debbono essere giustificate con dichiarazione scritta e sottoscritta. Costituiscono cause ammesse di giustificazione per assenze, per le quali non si dà luogo a ritenuta:

- a. le missioni per l'incarico connesso con l'esercizio di funzione istituzionale o per incarichi legati alla qualità di membro dell'Associazione degli Enti locali;
- b. la partecipazione alle sedute di organi collegiali di altri enti, in rappresentanza del Comune di Tortorici;
- c. la malattia, l'infortunio, il lutto familiare e l'astensione obbligatoria per maternità o per congedo parentale, e motivi di studio documentati per non più di 10 giorni l'anno;
- d. gravi motivi familiari per non più di 20 giorni l'anno;
- e. impedimenti di forza maggiore o impegni derivanti da obblighi di legge.

### **Art. 7**

La riunione della conferenza dei capigruppo è equiparata, ai fini delle disposizioni di cui al presente regolamento, alla seduta delle Commissioni permanenti.

### **Art. 8**

Il Presidente del Consiglio valuta le giustificazioni delle assenze dei Consiglieri delle sedute ai fini della detrazione dell'indennità nella misura prevista al precedente Art. 5.

### **Art. 9**

Al Presidente del Consiglio Comunale è corrisposta indennità di funzione nella misura del 45% di quella prevista per il Sindaco.

### **Art. 10**

Al Vice Presidente del Consiglio Comunale è corrisposta indennità di funzione nella misura del 75% di quella prevista per il Presidente del Consiglio Comunale.

### **Art. 11**

Le parametrizzazioni percentuali di cui al presente regolamento sono quelle determinate nell'allegata tabella "A" pubblicata nel regolamento di attuazione del Presidente della Regione Siciliana emanato con D.P.R.S. 18/10/2001, n. 19, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 30 del 23/12/2000.

#### **Art. 12**

Fermi restando i soggetti aventi diritto all'indennità di funzione ed al gettone di presenza, gli importi relativi nelle misure minime stabilite dal regolamento del Presidente della Regione, possono essere aumentate o diminuite secondo le modalità previste dall'art. 19, comma 5 della L.R. 23/12/2000 n. 30, sempre in ottemperanza e nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3 del regolamento attuativo del Presidente della Regione.

#### **Art. 13**

Nel caso di aumenti, l'incremento della spesa complessiva deve essere contenuto nei limiti del 30% dell'incidenza percentuale della spesa relativa all'ammontare complessivo delle spese correnti dell'Ente.

#### **Art. 14**

L'applicazione delle misure dei gettoni di presenza e delle indennità di funzione previsti dalla tabella "A" del regolamento regionale, è effettuata con delibera della G.M. come previsto dalla comunicazione dell'Assessorato.

#### **Art. 15**

##### *Norme transitorie*

Così come previsto dal punto 12 dell'art. 19 della legge n. 30 del 23/12/2000, l'indennità prevista per il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri Comunali è corrisposta dalla data di entrata in vigore della sopra citata legge n. 30 del 08/01/2001.

---

Approvazioni e Modifiche	Organo	Num. Atto	Data Seduta
Approvato	Delibera Consiglio Comunale	22	13/05/2002